



OGGETTO: Applicazione per l'anno 2014 della misura del cinque per cento del tributo provinciale per l'esercizio di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214. Approvazione. I.E.

DELIBERAZIONE della GIUNTA PROVINCIALE

N° 155 DEL 27 NOV. 2013

ORA DELLA SEDUTA ... 15:00

Nell'ora e nella data indicata, si è riunita la Giunta Provinciale, convocata nei modi di legge. Eseguito l'appello, sono presenti:

Dario Allevi	Presidente	(1)
Giuliana Colombo	Assessore	
Cristiano Crippa	Assessore	
Enrico Elli	Assessore	
Francesco Giordano	Assessore	
Alberto Grisi	Assessore	
Fabio Meroni	Assessore	
Andrea Monti	Assessore	
Martina Sassoli	Assessore	

Partecipa il Segretario Generale dott. Riccardo Nobile.

È presente il Direttore Generale dott. Giuseppe Mele.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL DIRETTORE PROPONENTE: Il Direttore Generale interim sulle funzioni finanziarie - Dott. Giuseppe Mele

Il presente provvedimento si compone di num. pagine 6 , di cui num. 0 allegati, num. 0 planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale

(1) In caso di assenza specificarlo con apposita dicitura.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

- l'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli degli enti locali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che stabilisce che sono allegati al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce il termine, per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, intendendosi le stesse prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine;
- l'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, concernente l'istituzione e la disciplina del tributo annuale a favore delle province a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, in particolare:
 - ✓ il comma 2: *“il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, son tenuti al pagamento della predetta tassa”*;
 - ✓ il comma 3 che determina l'aliquota del tributo provinciale in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite dai comuni e domanda, annualmente, alla giunta provinciale la determinazione dell'aliquota tra il minimo e il massimo;
 - ✓ il comma 5: *“il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”*;
 - ✓ il comma 7: *“l'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia”*;
- gli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 relativamente alla revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'articolo 49 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, concernente l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare il comma 17 che fa salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare:
 - ✓ l'articolo 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” il cui comma 1, terzo periodo, ha abrogato la tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22;
 - ✓ l'articolo 264 “Abrogazioni di norme” il cui comma 1, lett. n) ha abrogato l'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

- il D.Lgs. 16/1/2008, n. 4, concernente le ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, il cui articolo 2, comma 44, ha soppresso la lettera n) del comma 1 dell'articolo 264 di detto decreto, facendo salva quindi l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Premesso che:


- l'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (decreto salva Italia), convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214, ha comportato la revisione del prelievo sui rifiuti attraverso la soppressione della normativa di settore previgente e l'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, cosiddetta *Tares*, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
- l'art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124, che ha apportato delle deroghe alla disciplina della *Tares* per cui ogni Comune, in piena autonomia, può decidere di:
 - ✓ applicare la *Tares*, così come disciplinata dall'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (decreto salva Italia), convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214, uniformandosi ai criteri di cui al DPR n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
 - ✓ applicare la *Tares* in base a quanto previsto dal D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124;
 - ✓ applicare la *Tarsu*, così come disciplinata dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;
 - ✓ applicare la *Tia* 1, così come disciplinata dal D.Lgs. 5/2/1997, n. 22;
 - ✓ applicare la *Tia* 2, così come disciplinata dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;

Considerato che:

- il tributo ambientale annuale a favore delle province è determinato, dalla Giunta Provinciale, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al cinque per cento del tributo comunale sui rifiuti;
- con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 205 del 17.12.2012, esecutiva, la Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito delle proprie entrate tributarie, ha approvato per l'anno 2012 l'aliquota del tributo ambientale provinciale nella misura del cinque per cento;
- il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 21/2013 del 12/09/2013, esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- il Bilancio pluriennale 2013/2015, nell'ambito delle entrate tributarie e specificamente per il tributo ambientale, per gli esercizi finanziari pluriennali 2014 e 2015, ha confermato nella misura del cinque per cento l'aliquota di incremento del tributo comunale sui rifiuti;
- l'attuale situazione della finanza pubblica italiana, caratterizzata dalle forti e gravi riduzioni di risorse trasferite agli enti locali, operate, da ultimo, con il D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012, n. 135 e con la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), rendono di fatto obbligato il mantenimento delle aliquote tributarie nelle misure massime consentite dalla normativa vigente;

Ritenuto:

- di applicare per l'anno 2014 la misura del cinque per cento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214, come da ultimo modificato dall'art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124, al fine di assicurare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un livello di risorse tali da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il soddisfacimento dei fabbisogni della comunità amministrata;



- di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- di comunicare ai comuni della circoscrizione provinciale di Monza e della Brianza la misura dell'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale deliberata con il presente provvedimento;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dall'articolo 4, comma 1, del regolamento dei controlli interni espressi dal Direttore Generale in relazione all'incarico ad interim sulle funzioni finanziarie;

Acquisito altresì il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento controlli interni e dell'articolo 6, comma 3, lettera d), del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di applicare per l'anno 2014 la misura del cinque per cento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214, come da ultimo modificato dall'art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124, al fine di assicurare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un livello di risorse tali da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e il soddisfacimento dei fabbisogni della comunità amministrata;
2. di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo le vigenti disposizioni in materia.
3. di comunicare ai comuni della circoscrizione provinciale di Monza e della Brianza la misura dell'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale deliberata con il presente provvedimento

indi

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta Provinciale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

MP



IL RELATORE l'Assessore Finanze – Bilancio – Sistemi Informativi – Politiche Giovanili

Data 24.11.2013

Alberto Grisi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE GENERALE Interim SULLE FUNZIONI FINANZIARIE

Dott. Giuseppe Mele

Favorevole

Non Favorevole

Il Direttore Generale

Interim sulle funzioni finanziarie

Dott. Giuseppe Mele

Data 25.11.2013

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)

Favorevole

Non Favorevole

Non Dovuto

Il Direttore Generale

Interim sulle funzioni finanziarie

Dott. Giuseppe Mele

Data 25.11.2013

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6, COMMA 3 LETT. D, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

Favorevole

Non Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Riccardo Nobile

Data 26.11.2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Alley Dario

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nobile Riccardo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Monza, ... 2/8 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nobile Riccardo

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione all'esito di distinta separata votazione

Monza, 2/8 NOV. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nobile Riccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monza, ... 2/8 NOV. 2013

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio della Provincia. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il giorno.....

Monza,/...../.....

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nobile Riccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monza,/...../.....

Il Responsabile del Servizio